

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il _____;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con _____ del _____;

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Titolo I

Disposizioni generali.

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Art. 2

Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione

1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.
2. Della pubblicazione del decreto è data tempestivamente notizia nei siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì

Il Ministro della giustizia

Visto il Guardasigilli

Relazione Illustrativa

Il presente intervento normativo dà attuazione all'articolo 47, comma 7, della legge n. 247 del decreto legislativo n. 247 del 31 dicembre 2012 che dispone che «l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L'intervento normativo prevede che il decreto del Ministro con il quale vengono indetti gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che della pubblicazione venga data tempestivamente notizia nei siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.